



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Porto Romano"

Sede Centrale: Via G. Bignami, 26 – Tel. 06/65210799 – C.F. 97710580586

Succursale: Via Coni Zugna, 161– Tel. 06/65210796 - C. M: RMIC8DM00N

00054 Fiumicino (RM) - email: rmic8dm00n@istruzione.it pec: rmic8dm00n@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

Il presente REGOLAMENTO è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il presente REGOLAMENTO è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione; la scuola è istituzionalmente il luogo privilegiato nel quale l'alunno si istruisce, si forma e vive nella pratica quotidiana le regole fondamentali della convivenza civile come assunzione di impegno, di responsabilità e capacità di collaborare con gli altri. La vita all'interno della scuola e anche all'esterno deve essere improntata al massimo rispetto delle persone e delle cose.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento; garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio; promuove interventi atti a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali.

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO", per quanto riguarda gli studenti e i genitori vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

Il presente REGOLAMENTO si ispira ai seguenti principi fondanti:

- *Uguaglianza*: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi degli alunni. All'interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.
- *Imparzialità, equità e regolarità operativa*: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di equità. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla Legge.

- *Accoglienza e integrazione*: la scuola favorisce l'accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso alla classe iniziale e alle situazioni di rilevante necessità. Anche attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte a realizzare l'integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri.

Il presente REGOLAMENTO, approvato dal Consiglio di Istituto, è strumento di garanzia di diritti e doveri. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi a osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante.

Articolo 1. GLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali operanti nell'Istituto sono i seguenti:

- Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto negli istituti comprensivi con più di 500 alunni è composto dal Dirigente Scolastico, che ne fa parte di diritto, da otto genitori, otto docenti e due ATA.

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni.

Il Consiglio di istituto è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola.

- Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva negli istituti comprensivi è composta da un docente, un assistente amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede e ne dispone l'ordine del giorno, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

La Giunta è eletta nel seno del consiglio di istituto, secondo il regolamento stabilito dallo stesso e dura in carica anch'essa tre anni

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere (DLvo 297/94, art. 10 c. 10); propone il programma annuale con apposita relazione di accompagnamento dello stesso (DI 44/01 art. 2, c. 3) e le sue modifiche (DI 44/01 art. 6, c. 2)

- Organo di garanzia

L'Organo di garanzia negli istituti comprensivi è composto dal Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente, da due rappresentanti dei docenti e da due rappresentanti dei genitori. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5).

- Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa; formula proposte al dirigente

scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia; provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla scelta dei sussidi didattici; adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative di sperimentazione; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto; elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto; elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; identifica, con delibera, le funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa.

- Consigli di Classe (Scuola Secondaria di I grado)

Il Consiglio di classe della Scuola secondaria di I grado è composto dai docenti di ogni singola classe e da quattro rappresentanti dei genitori; lo presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio (generalmente il coordinatore). I rappresentanti dei genitori durano in carica per un anno, di conseguenza le elezioni si svolgono annualmente e devono essere indette dal Dirigente scolastico entro il 31 ottobre.

La funzione del consiglio di classe è programmare l'attività didattica in base ai reali bisogni formativi ed educativi della classe stessa. Al CdC sarà richiesto di fissare degli obiettivi e scegliere le metodologie, le modalità e gli strumenti più adatti per raggiungerli, e di valutare gli esiti di tali attività. Il consiglio di classe, attraverso i rappresentanti, informa le famiglie sull'andamento della classe, i rappresentanti dei genitori riferiscono al Consiglio le richieste e evidenziano le problematiche della classe. Inoltre, tra i compiti del CdC rientra la facoltà di formulare proposte al Collegio dei Docenti con lo scopo agevolare i rapporti tra la scuola e le famiglie, nell'interesse comune di garantire un successo scolastico agli studenti.

- Consigli di Interclasse (Scuola Primaria)

Il Consiglio di interclasse della Scuola primaria è composto dai docenti composti dai docenti dei gruppi di classi parallele e, per ciascuna delle classi, da un rappresentante dei genitori; lo presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. I rappresentanti dei genitori durano in carica per un anno, di conseguenza le elezioni si svolgono annualmente e devono essere indette dal Dirigente scolastico entro il 31 ottobre.

La funzione del consiglio di interclasse è la stessa dei CdC della scuola secondaria I grado.

- Consigli di Intersezione (Scuola dell'Infanzia)

Il Consiglio di intersezione opera nella Scuola dell'Infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e, per ciascuna delle sezioni, da un rappresentante dei genitori; lo presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. I rappresentanti dei genitori durano in carica per un anno, di conseguenza le elezioni si svolgono annualmente e devono essere indette dal Dirigente scolastico entro il 31 ottobre.

La funzione del consiglio di intersezione classe è la stessa dei consigli degli altri ordini di scuola.

- Comitato per la valutazione degli insegnanti

Il comitato per la valutazione dei docenti, istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, è disciplinato dal comma 129 della legge n. 107 del 2015 e dal D. Lgs 297/94. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di istruzione.

- Il comitato di valutazione *in forma plenaria* individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; valuta il servizio del

personale docente di cui all'art. 448 del D.Lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'art. 501 del D.Lgs. 297/94.

- Il comitato di valutazione composto da dirigente scolastico, docenti facenti parte del comitato e integrazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
- Nel caso dei docenti neoimmessi ai sensi dell'art. 5, c. 8, del D.L. 44/2023, convertito con L. 74/2023 il comitato di valutazione composto da dirigente scolastico, docenti facenti parte del comitato e docente tutor è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici: tale articolo prevede, infatti, che i docenti in periodo di formazione e prova svolgano “una lezione simulata” dinanzi al comitato di valutazione così integrato.
- Commissione elettorale
Per il rinnovo, anche parziale, del Consiglio d'Istituto è necessaria la costituzione della commissione elettorale. Il riferimento normativo è costituito dall'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215. Tale commissione è nominata dal dirigente scolastico ed è composta di 5 membri designati dal consiglio di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nell'istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nell'istituto. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. La commissione elettorale di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.
- Articolazioni del Collegio dei Docenti: Dipartimenti, Commissioni, Nucleo Interno di Valutazione.
 - I *Dipartimenti* rappresentano un'articolazione del Collegio dei docenti di carattere permanente, finalizzata a supportare la didattica e la progettazione formativa. Essi sono composti dai docenti delle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi presenti nell'istituto. È loro prerogativa tradurre il Piano dell'Offerta Formativa in percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari, verificarne l'efficacia e introdurre modifiche. In particolare, è loro compito: definire le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita; predisporre la programmazione disciplinare annuale; definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze; definire i criteri di valutazione e le griglie di valutazione delle verifiche; definire le scelte metodologiche; predisporre le prove di misurazione degli standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al termine dell'anno scolastico) nelle classi parallele; progettare interventi di recupero e di sostegno durante l'anno scolastico; predisporre o selezionare i progetti culturali da realizzare nelle classi; predisporre l'adozione dei libri di testo; proporre attività di aggiornamento; predisporre materiale didattico (Unità di apprendimento, prove di verifica, ecc.); ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti.
 - Le *Commissioni* sono deliberate all'interno del Collegio dei docenti e sono costituite dai docenti dei diversi ordini di scuola, in base all'incarico specifico da assolvere; ne è responsabile la “Funzione strumentale” o un docente referente. Le commissioni possono essere modificate o abolite, ogni anno, in relazione al P.O.F e a valutazioni finalizzate a un migliore funzionamento della scuola.
 - Il *Nucleo Interno di Valutazione* viene istituito con il D.P.R. n. 80/2013 recante il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” e svolge un ruolo

insostituibile nella scuola. Al NIV, infatti, sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione dell'Istituzione Scolastica, alla compilazione del RAV, alla programmazione delle azioni di miglioramento della scuola.

Il Nucleo Interno di Valutazione ha una composizione variabile da istituto a istituto; i docenti che lo compongono sono designati tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione.

2. Tutti gli Organi Collegiali vengono convocati mediante avviso contenente l'ordine del giorno. Le convocazioni degli Organi Collegiali devono essere disposte, di norma, almeno cinque giorni prima delle riunioni, fatte salve le eventuali altre necessità. Di ogni riunione si redige verbale, su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario.
3. Allo scopo di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola, dando a essa il carattere di una comunità, ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività nell'ambito delle rispettive competenze, assicurando, comunque, ogni utile collegamento programmatico e operativo con gli altri Organi Collegiali. Del coordinamento è responsabile il Dirigente Scolastico.

Articolo 2. ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Per favorire la lettura del regolamento di istituto le singole parti costituenti sono riportate sul sito come allegati:

- Patto di corresponsabilità scuola – famiglia sc. secondaria I grado e sc. primaria
- Regolamento di disciplina della scuola secondaria di I grado;
- Regolamento di disciplina della scuola primaria;
- Allegato al Regolamento di disciplina – Bullismo e cyberbullismo;
- Regolamento BYOD;
- Regolamento del percorso ordinamentale ad indirizzo musicale;
- Regolamento del corso ad indirizzo sportivo;
- Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno;
- Regolamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione;
- Regolamento laboratorio di Arte;
- Regolamento Scienze Motorie;
- Regolamento Biblioteca A. M. Carli;
- Regolamento Collegio dei Docenti;
- Regolamento Consiglio di Istituto;
- Regolamento Organo di garanzia;
- Regolamento Comitato di Valutazione;
- Regolamento PUA - Politica di Uso Accettabile - Sicurezza Informatica ed Uso Consapevole delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) nella scuola;
- Regolamento di istituto per le attività negoziali.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 24 ottobre 2024 (delibera n. 28)

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19 dicembre 2024 (delibera n. 14)